

PIANO D'AZIONE PER CONTRASTARE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CTV (Citrus Tristeza Virus)

Introduzione

I primi deperimenti riferiti ad infezioni di CTV in Sicilia sono stati riscontrati nel 2003, con successiva estensione dei rinvenimenti, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), in aree della Sicilia orientale per complessivi 760 ettari. Due di tali focolai erano localizzati in provincia di Catania, uno in territorio di Cassibile e uno in territorio di Lentini. Data l'estensione delle infezioni riconducibili, in maggioranza, a ceppi blandi, il SFR aveva evidenziato le difficoltà di applicazione dell'allora normativa nazionale di lotta obbligatoria.

Negli anni successivi, in seguito a monitoraggi eseguiti dal SFR e dall'Istituto Sperimentale di Agrumicoltura, sono stati individuati altri focolai in impianti commerciali del catanese e del siracusano, oggetto di ordinanza di estirpazione.

Nel corso del tempo (dal 2003 al 2013) l'attività di monitoraggio svolta dal SFR nella Sicilia orientale, dove si concentra la maggiore attività agrumicola regionale, ha riguardato migliaia di lotti di piante in vivaio dai quali sono stati prelevati campioni rappresentativi da circa 1% di piante, come previsto dal precedente decreto di "lotta obbligatoria". A seguito dei risultati di analisi, relativi anche ad agrumeti di pieno campo, sono state emesse decine di ordinanze di estirpazione in agrumeti commerciali e in vivai.

Nella Sicilia occidentale, già nel 2002 il SFR individuava mediante saggio ELISA individuale eseguito su n. 487 piante dell'orto Botanico di Palermo, la presenza di n. 2 piante infette che, a seguito di ordinanza, furono estirpate. Negli anni successivi i saggi diedero esito negativo.

Un focolaio di circa 150 ha, riconducibile a ceppi blandi, fu poi rinvenuto su piante di mandarino Tardivo di Ciaculli e limone nell'anno 2004, all'interno di un comprensorio di circa 1750 ettari, ricadente in territorio Villabate e Misilmeri.

Gli ultimi dati relativi ai monitoraggi eseguiti annualmente dal SFR nella Regione, confermano il CTV come una delle fitopatie da quarantena degli agrumi maggiormente diffuse in Sicilia.

Definizioni

Ai fini delle presente piano d'azione sono utilizzate, in conformità al D.M. 31/10/2013, le seguenti definizioni:

- a) "Piante ospiti": tutte le piante appartenenti ai generi botanici *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e loro ibridi, nonché altri generi affini appartenenti alla sottofamiglia delle *Aurantioideae*;
- b) "Ceppo severo": genotipo o biotipo che si manifesta in campo anche in combinazione d'innesto con portinnesti tolleranti o resistenti;
- c) "zona indenne da CTV": territorio nel quale, a seguito di indagini sistematiche, non sono stati accertati casi di piante infette dal virus, oppure dove lo stesso è stato eradicato e dichiarato ufficialmente tale dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- d) "zona focolaio": area o sito dove è stata accertata ufficialmente la presenza di CTV e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione;
- e) "zona di contenimento": area dove la diffusione di CTV è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione, ma possibile il suo contenimento a livelli inferiori al 6% di media di infestazione, nel lungo periodo;
- f) "zona d'insediamento": area dove la diffusione dell'organismo nocivo è tale da rendere tecnicamente non più possibile il suo contenimento;
- g) "zona tampone": fascia perimetrale di almeno 1 km a partire dal confine della zona focolaio o di contenimento o d'insediamento;
- h) "sito di produzione indenne da CTV": sito di produzione localizzato all'interno delle zone di cui ai punti d), e), f), g), riconosciuto indenne dal Servizio Fitosanitario Regionale, in conformità con lo standard FAO ISPM 10 e con l'Allegato IV, sez II, del D.Lgs. n. 214/2005;

- i) "Lotto": gruppo di piante omogeneo per data di innesto, portinnesto, varietà, origine del nesto e ubicazione;
- j) «SFR»: Servizio Fitosanitario Regionale;
- k) D.M.: decreto ministeriale 31/10/2013.

Obiettivi generali

Gli obiettivi del piano, individuati sulla base della situazione fitosanitaria del virus, sono così sintetizzabili:

- monitoraggio continuo delle aree agrumicole, a cura del SFR, per verificare anche le tipologie di ceppi riscontrabili nelle diverse zone, nonché l'eventuale presenza di focolai in aree indenni o tampone e le specie di afidi vettori attive. A riguardo, si precisa che è prevista l'attuazione di un piano di monitoraggio intensivo per il 2015, in coerenza con le **priorità individuate dalla DG Sanco della Commissione per il 2015**, nell'ambito dell'Expenditure Regulation;
- eradicazione nelle aree indenni, tampone e, in tutto il territorio regionale, dei ceppi severi del virus;
- protezione delle colture agrumicole indenni.

Rischio fitosanitario

Il rischio fitosanitario associato al CTV si può definire elevato, in quanto la diffusione del virus, la mutevolezza dei ceppi e la rilevanza economica del comparto agrumicolo e vivaistico regionale, impongono un'attenzione particolare soprattutto per gli impianti di arancio su portinnesto sensibile (arancio amaro).

L'eventuale espansione di ceppi severi in tali aree, produrrebbe ingenti danni economici alla produzione di frutti di agrumi regionale, nonché di piantine commercializzate dai vivai, presenti soprattutto nell'area del messinese, in cui è molto attivo anche il settore delle ornamentali.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 19/8/2005 n.214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";
- Decreto del Dirigente Generale n. 1748 del 27/6/2011 di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 ottobre 2013 recante "Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus).

Obblighi di comunicazione

Chiunque noti sintomi sospetti su piante ospiti, deve effettuare immediatamente apposita segnalazione all'Ufficio fitosanitario provinciale competente, utilizzando preferibilmente il **mod. A**.

Inoltre, si evidenzia che sono obbligatorie le seguenti comunicazioni al SFR, con riferimento all'intero territorio regionale:

- i soggetti che realizzano nuovi impianti di agrumi devono darne comunicazione all'Ufficio fitosanitario provinciale competente, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, indicando gli estremi identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale e partita IVA), l'ubicazione del nuovo impianto con gli estremi catastali (comune, foglio e particella), oppure le coordinate geografiche GPS. Inoltre, devono essere indicate la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora, nonché gli estremi del relativo passaporto/ documento di commercializzazione emesso dal fornitore.
- le ditte, i Comuni, gli Enti pubblici e i privati che realizzano aree agrumetate ornamentali devono comunicare all'Ufficio fitosanitario provinciale competente, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora, unitamente agli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione emesso dal fornitore.

Le suddette comunicazioni possono essere inviate, anche tramite mail o fax, utilizzando l'allegato **mod. B**. Si precisa che la mancata comunicazione è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dall'art.54 del D.lgs.vo n. 214/2005.

Misure fitosanitarie ufficiali

Prescrizioni di carattere generale valide in tutto il territorio regionale

La lotta contro il virus della tristezza degli agrumi (CTV) e le relative misure fitosanitarie previste per contrastarne la diffusione, sono obbligatorie nel territorio della Regione. Pertanto, in applicazione del provvedimento normativo e considerata l'urgenza di adottare le necessarie misure fitosanitarie previste, il SFR, in base alle segnalazioni pervenute e ai monitoraggi già effettuati, ha provveduto a delimitare, su base comunale, le prime "zone di insediamento" e "zone focolaio" riscontrate sul territorio regionale. Tali aree, riportate negli **allegati 1 e 2**, verranno successivamente aggiornate ed integrate, in base ai risultati dei monitoraggi ufficiali previsti dall'art.3 del D.M. in corso di attuazione.

Come si evince dalla cartografia, attualmente la malattia è presente in maniera disforme, in quanto il virus è stato riscontrato soprattutto nelle coltivazioni di arancio delle aree orientali dell'Isola, con evidenze di sintomatologia riconducibile al ceppo severo in zone specifiche. Pertanto, le misure sono differenziate secondo le tipologie di aree, come di seguito precisato.

ZONE INDENNI

1. Nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali, sono effettuate dal SFR prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto e nei parchi/giardini, come previsto dall'art.4 del D.M.

AREE FOCOLAIO

1. Nelle aree focolaio ogni pianta ospite ritrovata infetta dal virus CTV dal Servizio Fitosanitario, a seguito di analisi diagnostica, deve essere estirpata con tutto l'apparato radicale senza necessità di ulteriori analisi. Le branche, la chioma e le parti verdi delle piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione dal SFR devono essere bruciate o triturate, mentre il tronco principale può essere utilizzato come legna da ardere o conferito in discarica autorizzata.

Le modalità di estirpazione in base al tipo di ceppo e all'incidenza del numero di piante infette, sono indicate nel capitolo 3 dell'allegato al D.M. Il SFR, qualora non lo abbia già effettuato, opera il monitoraggio dell'intero impianto in cui sono state ritrovate le piante infette, nonché dell'eventuali aree limitrofe agrumetate, al fine di delimitare l'area focolaio e la relativa zona tampone.

2. Le operazioni di cui al punto precedente, devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo dei campi di produzione o vivai dove si trovano le piante infette, fatta salva la previsione dell'art.14 del D.M. L'esecuzione degli interventi è verificata ufficialmente dall'Ufficio fitosanitario provinciale competente. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, il SFR comminerà le sanzioni previste dall'art.54 del D.lgs.vo n. 214/2005, previa diffida ad adempiere.

3. Nelle aree focolaio è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di agrumi ivi presenti.

4. Un'area focolaio è considerata eradicata qualora le ispezioni ufficiali, effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi successivi all'estirpazione, non evidenzino alcuna pianta infetta da CTV.

ZONE TAMPONE

1. Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km, a partire dal perimetro esterno di una zona focolaio, di contenimento o insediamento.

2. Il SFR esegue annualmente monitoraggi ufficiali delle zone tampone, in attuazione del piano annuale di monitoraggio e nel rispetto delle procedure codificate a livello regionale. Nel caso di ritrovamento di piante infette, si applicano le disposizioni relative alle zone focolaio.

3. Nelle zone tampone sono vietati l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante di specie ospiti del CTV, la loro movimentazione, nonché, in generale, il prelievo di materiale di moltiplicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del D.M.

ZONE DI CONTENIMENTO

1. Le zone di contenimento, qualora ne ricorrano le condizioni, sono delimitate dal SFR, sulla base dei

risultati dei monitoraggi ufficiali.

2. Le modalità di estirpazione delle piante infette, sono quelle individuate dall'art.6 del D.M. e al cap. 3 del relativo allegato.
3. Nelle zone di contenimento sono vietati l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante di specie ospiti del CTV, la loro movimentazione, nonché, in generale, il prelievo di materiale di moltiplicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del D.M.

ZONE D'INSEDIAMENTO

1. Come stabilito dal D.M., nelle zone d'insediamento il SFR svolge una specifica azione informativa e di assistenza, per incentivare l'utilizzo di portinnesti (es. citrange), specie o varietà tolleranti o resistenti al CTV.
2. Il SFR conduce indagini mirate per individuare focolai di ceppi severi e la relativa estirpazione delle piante infette, avvalendosi anche di strutture laboratoristiche convenzionate e, se del caso, di soggetti esterni.
3. Nelle zone d'insediamento sono vietati l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante di specie ospiti del CTV, la loro movimentazione, nonché, in generale, il prelievo di materiale di moltiplicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del D.M.

SITI DI CERTIFICAZIONE E VIVAI

1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di agrumi è autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del D.M.
2. Con riferimento a quanto riportato nel capitolo 4 dell'allegato al D.M., per la commercializzazione di piante di agrumi destinate esclusivamente alle zone dichiarate d'insediamento dai Servizi Fitosanitari Regionali, le ditte vivaistiche interessate, se localizzate in zone non indenni, dovranno richiedere al competente ufficio di zona del SFR apposito nulla osta preventivo, conforme **al mod. C**. Inoltre, l'acquirente delle piante dovrà comunicare all' Ufficio fitosanitario competente per luogo di destinazione i propri dati anagrafici, nonché il comune, il foglio e le particelle (o in alternativa le coordinate geografiche) del luogo di messa a dimora delle piante (per la commercializzazione all'interno del territorio regionale dovrà essere utilizzato il **mod. D**). Il nulla osta preventivo del SFR, verrà rilasciato in conformità al **mod. E**, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Si specifica che i test condotti in autocontrollo nei vivai possono essere realizzati anche con metodi immunoenzimatici rapidi, come ad esempio il cosiddetto "immunoprinting" (DTBIA).

Nei siti di certificazione, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV, si deve procedere alla distruzione delle stesse, sospendere il prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre anni, fino a quando il risultato di ripetuti saggi, effettuati a cura del responsabile del centro di moltiplicazione, con tecniche diverse (molecolari, biologici e immunoenzimatici), abbiano dato esito negativo.

COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI E UTILIZZO MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Per la messa a dimora di agrumi è obbligatorio utilizzare piante o materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006. In deroga, nei casi d'indisponibilità delle piante, potrà essere autorizzato dal SFR l'utilizzo di materiale di categoria CAC. Le richieste per la suddetta autorizzazione possono essere inviate, anche tramite mail o fax, con il **mod. A**. In assenza di ricezione di parere negativo, **entro 15 gg dalla data d'invio della richiesta, l'autorizzazione s'intende rilasciata.**

È vietato l'uso di gemme e marze provenienti da piante prive di controllo fitosanitario, anche in autoproduzione. Pertanto, gli agrumicoltori che intendono utilizzare materiale proveniente dalla propria azienda, dovranno richiedere il controllo preventivo fitosanitario all'Ufficio del SFR competente per zona, utilizzando il predetto **mod. A**. Il prelievo del materiale resta, quindi, subordinato a nulla osta del SFR, che effettuerà apposita verifica in loco nella stagione primaverile o autunnale, in cui è possibile l'analisi di eventuali campioni.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni fitosanitarie contenute nel presente piano comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.54 del Decreto Legislativo 19/8/2005 n.214.

Collaborazioni

Per la realizzazione del presente piano d'azione il SFR si avvale della collaborazione di:

- Enti locali, con particolare riferimento ai Comuni interessati dalle zone tampone e d'insediamento;
- Università degli studi di Palermo e Catania;
- Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura – Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale;
- Parco scientifico e tecnologico di Catania;
- Corpo forestale e Azienda Foreste della Regione;
- Amministrazioni comunali, anche in qualità di proprietari di aree pubbliche e giardini;
- Organismi di rappresentanza dei vivaisti.

Formazione e informazione

Il Servizio Fitosanitario Regionale pone in essere, con la collaborazione dei soggetti di cui al punto precedente, le seguenti azioni :

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato della diffusione del CTV a livello regionale;
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del comparto agrumicolo e vivaistico;
- incentivazione e promozione di studi e ricerche per incrementare le conoscenze sulla biologia e le caratteristiche genetiche del virus e degli afidi vettori, nonché sulle tecniche d'indagine diagnostica e di caratterizzazione dei ceppi.

Firmato
Il Dirigente del Servizio Fitosanitario
(Vito Sinatra)